

**DELIBERAZIONE 24 MAGGIO 2012
223/2012/S/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI DI OBBLIGHI
INFORMATIVI, IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DI GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 maggio 2012

VISTI:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01) ;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00;
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04 (di seguito: deliberazione 173/04);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2011, VIS 35/11;
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2011, ARG/com 136/11;
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, ARG/gas 150/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 150/11);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2012, 109/2012/A (di seguito: deliberazione 109/2012/A).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 12, comma 8, della deliberazione 173/04, ha obbligato gli esercenti l'attività di fornitura di gas diversi da quello naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, tra i quali i gas di petrolio liquefatti (GPL), a comunicare all'Autorità, entro

trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa alla società, alle località servite ed al tipo di gas distribuito;

- analogamente, l'obbligo informativo è stato ribadito dall'articolo 7, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 159/08, in vigore dall'1 gennaio 2009, con riferimento alle località servite e al tipo di gas distribuito;
- ai sensi degli articoli 4 e 6, della deliberazione GOP 35/08, entrata in vigore il 27 giugno 2008, gli esercenti sono altresì tenuti a comunicare, all'Autorità, le informazioni anagrafiche e le successive variazioni delle stesse, di cui al medesimo articolo 4;
- con nota 2 dicembre 2011 (prot. Autorità n. 31606), Centro Servizi Apigas ha dichiarato – nell'ambito di un'indagine conoscitiva avviata con la deliberazione VIS 35/11 e rinnovata con la deliberazione ARG/gas 150/11, finalizzata, fra l'altro, ad individuare il soggetto titolare del servizio di fornitura nel territorio comunale di Leonessa – di svolgere il servizio di distribuzione e fornitura di gas diversi dal gas naturale a mezzo di reti canalizzate a partire dal 23 dicembre 2008 nelle frazioni di Albaneto, Viesci, Piedelpoggio, Villa Colapietro e Villa Carmine del Comune di Leonessa;
- gli uffici dell'Autorità hanno verificato, nei propri archivi, che Centro Servizi Apigas non risulta registrata, come distributore di GPL nel territorio delle frazioni di Albaneto, Viesci, Piedelpoggio, Villa Colapietro e Villa Carmine, del Comune di Leonessa;
- dalle suddette circostanze emerge che Centro Servizi Apigas non ha comunicato le informazioni inerenti alla gestione del servizio di distribuzione e di fornitura di GPL nelle frazioni di Albaneto, Viesci, Piedelpoggio, Villa Colapietro e Villa Carmine del Comune di Leonessa;
- quanto sopra evidenzia la violazione degli obblighi informativi, di cui agli articoli 4 e 6, della deliberazione GOP 35/08 e di cui all'articolo 12, comma 8, della deliberazione 173/04 e successivamente dell'articolo 7, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 159/08;
- sussistono, pertanto, i presupposti per l'avvio di un procedimento per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95

DELIBERA

1. è avviato un procedimento sanzionatorio, nei confronti di Centro Servizi Apigas, per accertare la violazione, nei termini di cui in motivazione ed eventualmente irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria;
2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 109/2012/A e del punto 10.4, dell'Allegato B, della medesima deliberazione;
3. il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi), decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
4. il provvedimento finale sarà adottato entro 60 (sessanta) giorni dal termine della istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;

5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso;
6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. 244/01 e, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. 244/01;
8. il presente provvedimento è comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Centro Servizi Apigas di Paris Luigi, Località La Stanga, 67041 Aielli (AQ) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

24 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni